



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MALAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2011**

Norme urgenti in materia di riduzione del debito pubblico  
e di rilancio dell'economia

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di ridurre la spesa pubblica e rilanciare l'economia è palese a tutti. Questo disegno di legge comprende alcune proposte in questo senso, anche di grande portata in termini finanziari. Di fronte alle difficoltà che incontra l'Italia, l'unico modo di reagire è che ciascuno faccia la propria parte.

Poiché l'esempio deve venire da chi propone le misure, all'articolo 1 si stabilisce che l'indennità parlamentare non può superare i due terzi di quanto è stata nel 2001.

L'articolo 2 tende a dare efficacia alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei parlamentari, di altri eletti e di taluni dipendenti e dirigenti pubblici, imponendo di dichiarare il valore dei propri beni e come sono stati acquisiti.

L'articolo 3 abolisce il secondo turno nelle elezioni provinciali e comunali.

L'articolo 4 fissa limiti seri ai compensi nella pubblica amministrazione.

L'articolo 5 introduce misure incentivanti alla riduzione immediata degli organici nella pubblica amministrazione e alla razionalizzazione delle procedure, andando oltre le riduzioni affidate al blocco del *turn over*. Ritengo che solo coinvolgendo positivamente il personale, sia possibile ottenere risultati in questo campo.

Gli articoli 6 e 7 prevedono la cessione di partecipazioni azionarie dello Stato e di parti del patrimonio pubblico, con procedure trasparenti e aperte alle proposte di tutti, in modo da realizzare il massimo risultato, valutabile in parecchie decine di miliardi.

L'articolo 8 prevede che la reversibilità della pensione per il coniuge superstite sia proporzionata a quanto della pensione è stato

maturato in durata del matrimonio in questione, per evitare abusi che usano strumentalmente questo fondamentale istituto.

L'articolo 9, comma 1, prevede che chi percepisce alti stipendi in aziende che partecipano a far spendere allo Stato quei 30 miliardi all'anno di cassa integrazione e mobilità, deve contribuire in modo speciale alle spese dello Stato stesso. È un incentivo ad avvalersene di meno. Il prelievo dà un introito certamente superiore a 10 milioni all'anno. Per ogni millesimo di riduzione nel ricorso alla cassa integrazione si risparmiano altri 30 milioni all'anno. Il comma 2 prevede che anche i lavoratori in cassa integrazione possano essere impiegati per lavori di pubblica utilità, come i lavoratori in mobilità. È un aiuto ai comuni, incentiva i cassintegrati ad accettare eventuali altre occupazioni e rende più difficile effettuare lavori in nero.

L'articolo 10 prevede che i percettori di alti compensi in aziende che ricevono contributi pubblici paghino un contributo di solidarietà secondo le aliquote fissate ad agosto 2011 per i parlamentari. L'articolo 11 prevede di regolamentare e tassare la prostituzione, in modo da ricavare almeno un miliardo l'anno e togliere dalle strade questo fenomeno sociale, che nessuna società ha mai eliminato, ma che in molti altri paesi contribuisce all'erario pubblico, in un quadro che ne limita il potenziale danno sociale.

L'insieme di queste misure rinsalderebbe le pubbliche finanze e rilancerebbe settori economici, migliorando la tenuta del sistema previdenziale, restituendo la fiducia dei mercati sulla capacità dell'Italia di far fronte ai propri impegni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Riduzione dell'indennità parlamentare)*

1. L'importo dell'indennità parlamentare è fissata nei due terzi di quanto previsto nel 2001, tenendo conto dell'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

## Art. 2.

*(Pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di dirigenti e dipendenti pubblici e di alcuni enti)*

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) una dichiarazione concernente i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri su cui godono di diritti reali ovvero che hanno a disposizione; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; tale dichiarazione deve contenere una valutazione sommaria dei beni dichiarati e specificare l'origine delle risorse con le quali sono stati acquisiti; per i beni a disposizione e non di proprietà deve essere indicato il proprietario o la persona o società che li mette a disposizione»;

b) all'articolo 12, primo comma, dopo il numero 5), è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis) ai dirigenti, ai consulenti e ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti ed istituti di cui ai numeri da 1) a 5) che percepiscono dall'amministrazione di appartenenza una somma pari o superiore alla metà dell'indennità parlamentare».

### Art. 3.

*(Abolizione del secondo turno nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)*

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 2, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età».

2. All'articolo 73 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;
- b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;
- c) al comma 8, le parole: «, nel turno di elezione del sindaco,» sono soppresse;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ad esse viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8».

3. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

b) al comma 11, primo periodo, le parole: «Dopo il secondo turno» sono soppresse.

4. All'articolo 75 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

b) il comma 7 è abrogato.

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegate al candidato eletto presidente della provincia non abbia conseguito, ai sensi del comma 6, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e,

quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati».

Art. 4.

*(Limiti massimi del trattamento economico  
omnicomprensivo a carico  
delle pubbliche finanze)*

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 44:

1) al primo periodo, le parole: «non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la parte del compenso che il destinatario è obbligato a versare a fondi, non può superare il doppio dell'importo dell'indennità parlamentare relativa all'anno precedente»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il limite è pari al triplo dell'importo dell'indennità parlamentare relativa all'anno precedente per le attività di natura professionale e i contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza;

2) il sesto periodo è soppresso;

4) all'ottavo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per le quali il limite di cui al primo periodo è fissato nel triplo dell'indennità parlamentare;

b) al comma 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, alle predette istituzioni viene decurtato il complesso delle erogazioni, altrimenti disposte, di un importo pari a quanto erogato da ciascuna in eccesso rispetto ai limiti massimi fissati dai commi 44 e 52-bis»;

c) al comma 47 le parole: «si procede alla decurtazione annuale del trattamento

economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2011 si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46; dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010 la decurtazione viene effettuata in modo da determinare una riduzione su base annua pari al 30 per cento dei limiti suddetti; a decorrere dal 1° gennaio 2011 si procede a una decurtazione pari al 50 per cento della parte eccedente i limiti suddetti»;

d) al comma 52-bis, le lettere a) e b) sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro il 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che apporta le modifiche necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195».

#### Art. 5.

*(Delega al Governo per la riduzione degli organici della pubblica amministrazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2012, uno o più decreti legislativi recante misure per ridurre gli organici della pubblica amministrazione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare una riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni attraverso meccanismi di incentivazione e razio-

nalizzazione delle procedure e degli assetti organizzativi;

*b)* introdurre la possibilità per i dipendenti e i dirigenti di individuare unità funzionali all'interno delle quali i compiti affidati possono essere svolti, anche temporaneamente, da un personale di dimensioni numeriche ridotte; tali unità funzionali possono essere diverse dalle suddivisioni esistenti, purché includano tutti coloro sui quali può ricadere la riduzione del personale di cui alla lettera *a)*;

*c)* consentire ai soggetti di cui alla lettera *b)* di stabilire di comune accordo le modalità delle assenze, anche temporanee, con turnazione, conseguenti alle riduzioni di personale individuate;

*d)* assegnare a coloro che si assentano, ai sensi delle lettere *b)* e *c)*, il 65 per cento del compenso ordinariamente spettante, mantenendo gli effetti previdenziali relativi al compenso pieno;

*e)* distribuire in parti uguali a tutti coloro che appartengono alla medesima unità funzionale, e che prestano effettivamente servizio, un compenso pari al 20 per cento di quello ordinariamente spettante a coloro che si assentano ai sensi delle lettere *b)* e *c)*;

*f)* erogare i benefici di cui alla lettera *e)* proporzionalmente all'effettiva presenza, fino a quando i corrispondenti soggetti di cui alla lettera *d)* sono in forza alla pubblica amministrazione;

*g)* prevedere la possibilità di un'età o anzianità pensionabile ridotta per i soggetti di cui alla lettera *d)* che negli ultimi tre anni abbiano usufruito per almeno un anno delle norme di cui al presente comma;

*h)* condizionare la possibilità di avvalersi delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)* *d)* e *e)* al pieno svolgimento dei compiti attribuiti all'unità funzionale interessata;

*i)* consentire ai soggetti di cui alla lettera *d)* di poter effettuare altri lavori;

*l)* prevedere che i dipendenti e i dirigenti interessati possano formulare ai soggetti competenti proposte di semplificazione,



velocizzazione, modificazione o eliminazione di procedure, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*; coloro che ricevono tali proposte sono tenuti ad esaminarle nel più breve tempo possibile, con precedenza a quelle che comportano il maggiore risparmio, giustificandone l'eventuale respingimento, ovvero inoltrarle a coloro che ritengano essere competenti;

*m)* prevedere sanzioni per coloro che respingono proposte di cui alla lettera *l)* senza giustificato motivo;

*n)* rideterminare le piante organiche degli uffici dove vengono applicate le norme di cui al presente articolo in modo da non eccedere la dotazione di personale derivante dall'applicazione del medesimo.

#### Art. 6.

*(Cessione di partecipazioni dello Stato)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere azioni di società partecipate, quotate e non, fino a un valore complessivo pari alla metà delle azioni in suo possesso al 30 giugno 2011.

2. Le cessioni di cui al comma 1 devono avvenire con modalità tali da garantire il migliore risultato per l'erario e favorire l'azionariato diffuso.

3. I proventi delle operazioni di cui al presente articolo sono interamente destinati alla riduzione del debito pubblico.

#### Art. 7.

*(Valorizzazione e cessione del patrimonio immobiliare pubblico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico con la cessione di unità inuti-

lizzate o sostituibili, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli immobili pubblici devono essere ceduti con procedure trasparenti e competitive; a tal fine ogni ipotesi di cessione deve essere inserita in un sito informatico con le condizioni di vendita;

b) la cessione può essere attivata anche da proposte di acquisto di aziende o privati;

c) le proposte riguardanti unità attualmente utilizzate devono essere esaminate per verificare l'effettiva possibilità di trasferimento degli uffici o delle attività che in esse si svolgono;

d) i comuni sono autorizzati ad apporare le opportune modifiche alle destinazioni d'uso o ai piani urbanistici, eventualmente attraverso conferenza unificata, le cui decisioni sono immediatamente operative;

e) nel caso di immobili di proprietà non comunale, ai comuni spetta il 10 per cento del prezzo di vendita; nel periodo in cui tale somma è percepita dai comuni i trasferimenti dallo Stato sono ridotti dell'importo corrispondente al 3 per cento del prezzo di vendita;

f) nel caso di immobili ceduti dallo Stato ad enti territoriali a seguito del cosiddetto federalismo demaniale, i trasferimenti dello Stato all'amministrazione venditrice sono ridotti dei due terzi degli importi incassati a seguito della vendita.

#### Art. 8.

##### *(Limitazione della reversibilità della pensione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi diretti a limitare la reversibilità della pensione nei confronti del coniuge superstite, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel caso di pensioni calcolate con il metodo retributivo, la percentuale della reversibilità non può superare quella del pe-

riodo lavorativo del *de cuius* in vigenza di matrimonio rispetto alla durata totale della sua carriera contributiva;

*b)* nel caso di pensioni calcolate con il metodo contributivo, la percentuale della reversibilità non può superare quella dei contributi versati dal *de cuius* durante il matrimonio rispetto al totale dei contributi versati;

*c)* le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* si applicano integralmente ai soggetti aventi contratto matrimonio entro il 31 ottobre 2011;

*d)* per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 31 ottobre 2011 e sono in vita alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale riduzione derivante dall'applicazione delle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* viene dimezzata e comunque non può comportare una riduzione che faccia scendere il trattamento pensionistico complessivo del coniuge superstite al di sotto del doppio dell'importo o dell'assegno sociale, salvo quanto previsto alla lettera *f)*;

*e)* per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono nelle condizioni di percepire la pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, l'eventuale riduzione derivante dall'applicazione delle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* viene ridotta di un terzo e comunque non può comportare una riduzione che faccia scendere il trattamento pensionistico complessivo del coniuge superstite al di sotto del triplo dell'importo dell'assegno sociale, salvo quanto previsto alla lettera *f)*;

*f)* per i soggetti di cui alle lettere *d)* e *e)*, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto 45 anni, la riduzione derivante dall'applicazione delle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* viene ridotta di un quarto.

## Art. 9.

*(Disincentivi all'abuso  
degli ammortizzatori sociali)*

1. Alle retribuzioni comunque erogate da aziende che nel corso dell'anno abbiano effettuato licenziamenti e utilizzato la mobilità o la cassa integrazione guadagni viene applicato un prelievo fiscale la cui aliquota è pari al doppio della proporzione di ore di mobilità e cassa integrazione guadagni rispetto al totale delle ore effettivamente lavorate. Tale aliquota si applica solo alla parte di retribuzione che supera l'importo equivalente all'indennità parlamentare dell'anno precedente. L'importo del suddetto prelievo fiscale non è imponibile ai fini contributivi o di altri tributi. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità del prelievo, sulla base della disciplina delle imposte sui redditi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si applicano anche ai lavoratori che usufruiscono della cassa integrazione guadagni.

## Art. 10.

*(Contributo di solidarietà a carico  
dei percettori di contributi pubblici)*

1. Alle retribuzioni comunque erogate da aziende che nel corso dell'anno abbiano usufruito di contributi pubblici superiori allo 0,5 per cento del proprio fatturato viene applicato un prelievo fiscale del 10 per cento per la parte superiore a euro 90.000 annui e inferiore all'importo dell'indennità parlamentare dell'anno precedente e del 20 per cento per la parte superiore all'importo dell'indennità parlamentare dell'anno precedente. L'importo del suddetto prelievo fiscale non costituisce imponibile ai fini contributivi o di altri tributi. Lo stesso prelievo si applica

alle società a partecipazione pubblica, in misura proporzionale alla quota della partecipazione stessa. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità del prelievo, sulla base della disciplina delle imposte sui redditi.

Art. 11.

*(Delega al Governo per la disciplina e la tassazione della prostituzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità, nel rispetto delle competenze di regioni e province autonome, ed entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi volti alla legalizzazione e alla tassazione della prostituzione sulla base dei seguenti criteri:

a) tutela della libertà della persona che si prostituisce rispetto all'accettazione dei singoli clienti e alla possibilità di lasciare in qualsiasi momento l'attività di prostituzione;

b) controllo sanitario periodico;

c) obbligo di protezione profilattica dei rapporti;

d) esercizio della prostituzione solo in locali non aperti al pubblico, fuori dalle prossimità di scuole e locali di culto;

e) divieto per i minori dell'esercizio della prostituzione e di ingresso nei locali dove si esercita;

f) copertura previdenziale per le persone che esercitano la prostituzione;

g) tassazione dell'attività di prostituzione sulla base delle norme riguardanti le libere professioni;

h) inasprimento delle pene per tutti i reati connessi con la prostituzione, salvo quelli abrogati dalle norme introdotte con la presente delega.





